

Utilizzo e trasporto di armi bianche nelle Discipline orientali

La normativa relativa all'utilizzo delle armi è definita dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18.6.1931, n.773, dal relativo Regolamento attuativo, R.D. 6.5.1940, n.635, dalla Legge 18 aprile 1975, n. 11- 0 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" e dalla Legge 25 marzo 1986, n. 85 recante "Norme in materia di armi per uso sportivo", relativa però alle sole armi da fuoco.

È infatti in primo luogo necessario distinguere tra armi da fuoco ed armi bianche e tra armi proprie ed improprie, in quanto soggette a diversa regolamentazione.

Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, n.773) all'art.30 prevede che *"Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti"*.

Sono pertanto considerate in via generale armi anche le spade, sciabole, bastoni in quanto la loro destinazione naturale è l'offesa alla persona. Il R.D. 6.5.1940, n.635, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773", all'art.45 prevede però che *"Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili"*.

Da ciò consegue che non trovano applicazione le disposizioni che il Testo Unico prevede per le armi agli strumenti da punta e da taglio che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, sono destinati ad uso sportivo. Si ribadisce che tali strumenti non sono considerati armi ai soli fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Ciò significa che in altri contesti normativi possono assumere detta qualifica. Tale è il caso per esempio in cui uno strumento idoneo ad offendere utilizzato per lo svolgimento di attività sportiva sia – al contrario – utilizzato come mezzo offensivo. In questo caso infatti potrà essere applicata l'aggravante dell'utilizzo dello strumento come arma.

Esistono leggi diverse dal Testo Unico sulle Leggi di pubblica sicurezza che prescrivono adempimenti per le armi bianche ad uso sportivo.

L'articolo 4 della Legge 110/1975 definisce come strumenti atti ad offendere, e quindi armi improprie in quanto tali non soggette alla disciplina propria delle armi, i coltelli di qualsiasi genere e dimensione, gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, le accette, le forbici, o punteruoli, gli attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. **Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle Questure "le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o completamente di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunciate"** (in tal senso "Sintesi del Diritto delle Armi" di Edoardo Mori, Magistrato di Cassazione).

Il citato articolo 4 prevede che le armi improprie possono essere portate fuori dalla propria abitazione solo per un giustificato motivo, come può essere la partecipazione ad una manifestazione sportiva. Nel caso in cui infatti il trasporto di armi improprie fuori dalla propria abitazione avvenga senza giustificato motivo, l'interessato potrà incorrere in una sanzione che va da un mese ad un anno di reclusione e con l'ammenda da 51,00 a 206,00 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, è prevista la possibilità di irrogare la sola pena dell'ammenda.

A chi incorre l'onere di dimostrare che l'arma impropria sia destinata ad uso sportivo e quindi non richiede denuncia e che il relativo trasporto sia finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva e pertanto giustificato.

Detto onere ricade sulla persona che detiene l'arma impropria. In caso di fermo l'interessato sarà pertanto chiamato a dimostrare che:

1. svolge attività sportiva (ad esempio esibendo la tessera dell'associazione affiliata all'Ente di promozione sportiva o alla Federazione che riconoscono la disciplina nel cui esercizio è previsto l'uso di quello strumento sportivo);
2. si sta recando nel luogo dove si svolge l'attività sportiva (ad esempio esibendo la convocazione ad una manifestazione sportiva o il calendario degli orari di lezione presso il proprio centro sportivo). Lo sportivo non è obbligato ad esibire la documentazione comprovante le circostanze sopra indicate ma in considerazione del fatto che la distinzione tra arma propria ed impropria risulta essere non chiarissima e attesa, pertanto, la differente interpretazione che può essere data dagli organi di polizia nel momento del fermo, si ritiene che l'esibizione di detta documentazione possa costituire congrua giustificazione della detenzione e del trasporto degli strumenti sportivi. Nel caso in cui infatti fosse contestata la natura dell'arma come strumento sportivo, le forze dell'ordine potrebbero ritenere violato l'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi del quale *"Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato"*, e l'art.50 del Regolamento attuativo ai sensi del quale *"L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi."*

In conclusione, l'acquisto e la detenzione di armi non da fuoco ad uso sportivo non richiede alcuna autorizzazione. Il trasporto della medesima arma non richiede l'autorizzazione del Questore se il trasporto è necessario per poter utilizzare l'arma impropria in un contesto sportivo. Rimane a carico di chi detiene l'arma impropria l'onere di dimostrare che detto trasporto avviene in ragione della partecipazione ad una manifestazione sportiva o ad allenamenti sportivi.